

[Futuro - Qualità - Visione]



*"Per chi teme che di troppa creatività si muoia.
Per chi soffre di vertigini quando si affaccia a sbirciare
i contorni di questo nuovo mondo"
(Federico Rampini)*

OUTLIERS SRL

Via Massena, n. 94 1028 Torino

info@outliersitalia.it

C.F. 11485810011 PI 11485810011

www.outliersitalia.it

Introduzione

Il d.l. Liquidità (Decreto Legge 8/04/2020 n. 23) ha definito una serie di strumenti collegati alla gestione dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19.

Alcuni articoli del decreto regolano strumenti in materia di accesso al credito: il presente articolo si occupa di analizzare esclusivamente l'articolo 13 del testo pubblicato.

Esso riguarda il Fondo Centrale di Garanzia e le deroghe concesse alla normativa che lo regola (Articolo 2, comma 100, lettera a) della Legge n. 662 del 23/12/1996).

Nel corso del lavoro si analizzeranno i vantaggi che un'impresa potrà beneficiare grazie alle disposizioni contenute nel decreto legge: si precisa che l'analisi è condotta esclusivamente sull'articolo 13 non ha l'obiettivo di valutare come il sistema bancario vorrà utilizzare lo strumento.

L'articolo si pone l'obiettivo di condurre due linee parallele di analisi.

La prima è operativa e focalizza la principale opportunità offerta dal decreto, vale a dire la gestione delle operazioni di ristrutturazione delle posizioni bancarie detenute dalle aziende.

Così intesa, la ristrutturazione del debito permette di porsi l'obiettivo di cancellare o ridurre le fidejussioni prestate agli istituti di credito, ridurre i tassi di interesse passivi ed ampliare il tempo di rimborso dei prestiti. In un concetto mettere in sicurezza le imprese.

La seconda è tecnica ed evidenzia tutti i punti del testo ed i relativi riferimenti tecnico-giuridici che è necessario conoscere per gestire correttamente l'attività di consulenza e l'eventuale gestione delle pratiche.

Analisi operativa

Il testo dell'art. 13 del d.l. Liquidità contiene una gemma grezza di grande importanza, che permetterà a molte imprese di porsi l'obiettivo di ridurre il costo del credito, di abbattere le fidejussioni personali prestate e di riprogrammare con più sostenibilità il rientro dei rimborsi.

Si fa riferimento alla lettera e) del comma 1 dell'art. 13.

Questa norma riguarda le operazioni di ristrutturazione del debito. In termini pratici significa che lo Stato presterà la propria garanzia per tutte quelle operazioni che ridefiniscono la struttura di uno o più debiti bancari già esistenti a condizione che la banca, allo scopo di abbassare il costo del credito e di ricostruirlo in maniera differente e più sostenibile, metta a disposizione del debitore ulteriore liquidità pari ad un minimo del 10 % del valore dell'operazione.

Ad esempio, un'azienda che si trovi ad avere finanziamenti già in essere per un valore di euro 200.000,00, utilizzati per programmare e finanziare investimenti industriali (scorte, magazzino, etc.) e voglia ristrutturare questo debito, potrà rivolgersi alla banca che procederà ad acquisire la garanzia di stato a patto che, oltre a ristrutturare tutta l'operazione, dia all'impresa ulteriori 20.000 euro, per un totale finanziato di 220.000 euro.

In questo modo è possibile lavorare sui contratti di credito da tre lati: in primis si può lavorare a ridurre e rinegoziare il tasso d'interesse del debito in essere, in secondo luogo si può lavorare sul tempo a disposizione per il rimborso, allungandolo così da rendere il rientro maggiormente sostenibile in accordo alle nuove condizioni che l'azienda si trova a dover fronteggiare, e in ultimo si può lavorare sulle garanzie delle operazioni di credito quindi su tutti coloro i quali hanno dato della disponibilità a garantire alla banca che sarà rimborsato completamente il prestito.

La banca, quando concede denaro, fa prestare garanzia a tutte le parti coinvolte (compresi amministratori, soci, familiari). La ragione è che la banca vuole essere certa, quanto più possibile, che il prestito venga effettivamente rimborsato. Quanto più è solida la garanzia,

tanto più la banca sarà disposta a prestare denaro e tanto minore potrà essere la somma che l'istituto di credito deve accantonare a protezione del credito.

Quindi, se è lo Stato che si fa garante del debito, le banche potranno disporre di più risorse, poiché godendo della garanzia del soggetto che per definizione è “sempre solvibile”, potranno ridurre gli accantonamenti ed avere a disposizione somme maggiori per concedere prestiti.

In questo modo l'azienda potrebbe ridurre ampiamente (fino eventualmente ad annullare) le garanzie da prestate che coinvolgono il patrimonio personale (che sarà quindi sempre meno coinvolto dai debiti dell'azienda).

Di conseguenza, anche amministratori, soci, familiari saranno liberati dall'onere della garanzia.

Ma non finisce qui, ci sono altri due risultati importanti da raggiungere.

Il primo è che le aziende, grazie alla garanzia dello Stato, rappresentando un rischio minore, acquisiranno un maggiore potere contrattuale che permetterà di negoziare tassi di interesse più vantaggiosi (compresi tra l'1% e il 2%).

Il secondo riguarda quelle situazioni di debito che sono già in essere e che hanno una vita residua relativamente breve. In questo caso la possibilità di negoziare si traduce nella possibilità di allungare la vita del nostro finanziamento, allungando il tempo a disposizione per il rimborso delle somme, rendendo di conseguenza più sostenibili i flussi.

Ad esempio, di un originario finanziamento di 200.000 euro con un debito residuo di 113.000 euro, poniamo in 2 anni, la rinegoziazione potrà ridefinire questo tempo, allungandolo a 4/5 anni, con conseguente riduzione degli importi da rimborsare mensilmente/trimestralmente/semestralmente a seconda del tipo di finanziamento.

Il debito rimane il medesimo, ma viene protetto dalla garanzia dello stato, che concede al soggetto debitore un maggiore potere di influire sui tassi di interesse e sul tempo a disposizione e in generale sul costo dell'operazione.

Un ulteriore fattore cruciale per l'azienda è l'ottenimento di liquidità aggiuntiva: vale a dire quel 10% minimo (il valore può essere superiore al 10% a seconda del bilancio aziendale, del tipo di attività e delle condizioni economiche dell'azienda stessa) che la banca deve concedere per poter usufruire della garanzia dello Stato.

In ultimo evidenziamo elementi tecnici del d.l. Liquidità che danno ulteriori vantaggi operativi nell'utilizzo del Fondo di garanzia:

- Tutte le aziende d'Italia, anche quelle insediate in regioni che avevano accesso limitato, potranno utilizzare gli strumenti del DL. Inoltre, le aziende agricole, che inizialmente non potevano godere dell'accesso al fondo di garanzia, avranno lo stesso trattamento passando dall'ISMEA.
- La procedura di valutazione dell'azienda per la garanzia è automatica e non tiene conto né del rischio di inadempimento economico né del rischio di inadempimento collegato all'andamento finanziario. La prestazione della garanzia è certa.
- Il livello di copertura potrà essere dell'80% sino ad un massimo del 100% dell'erogato a seconda della tipologia di operazione e soprattutto dell'intervento di eventuali Confidi.

Analisi tecnica

Le deroghe previste dall'articolo 13 del d.l. alla normativa del Fondo di Garanzia (Articolo 2, comma 100, lettera a) della Legge n. 662 del 23/12/1996) mutano parecchi aspetti relativi alle modalità di accesso e all'operatività del Fondo.

Qui di seguito daremo una visione organica al perimetro definito dalle deroghe per quanto riguarda gli aspetti inerenti le aziende.

<u>Beneficiari della garanzia</u>	
L'accesso alla garanzia del Fondo, che interessa tutte le PMI come da statuto originario – è esteso anche a:	
Tutte le imprese con un numero di dipendenti entro i 499 (deroga ai 250 precedenti).	Comma 1 – lettera b)
Le imprese agricole (da sempre escluse sempre dal fondo) attraverso le garanzie dell'ISMEA a cui sono stati imposti gli stessi effetti del d.l. là dove compatibili.	Comma 11
La garanzia può riguardare anche le imprese che presentano, alla data di richiesta della garanzia stessa, una esposizione classificata come “ <i>inadempienza probabile</i> ” purché la segnalazione non sia antecedente al 31 gennaio 2020.	Comma 1 – lettera g)
La garanzia è altresì concessa alle imprese ammesse alle procedure straordinarie (art.186-bis/art.182-bis/art.67 regio decreto 267 del 1942) se la loro nuova posizione bancaria escluda la catalogazione di rischi deteriorati.	Comma 1 – lettera g)
Potranno beneficiare della garanzia anche le imprese ubicate in regioni è stata disposta una limitazione di accesso diretto al Fondo	Comma 2 – lettera h)
Rimangono escluse tutte le imprese con esposizioni classificate a sofferenza.	Comma 1 – lettera g)

Tipologie di operazioni coinvolte

Sono comprese tutte le operazioni abitualmente ammesse dal Fondo di Garanzia (finanziamenti chirografari, aperture di credito a scadenza, locazione finanziaria, etc.).

Per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, con durata minima di 10 anni ed € 500.000,00, è stato autorizzato il cumulo di garanzia.

Comma 1 – lettera i)

Deroghe generali

Le deroghe dell'articolo 13 hanno effetto sino al 31 dicembre 2020.

L'importo massimo garantibile per ogni azienda è elevato ad € 5.000.000,00 (in aumento dai precedenti € 2.500.000,00).

La garanzia è prestata a titolo gratuito (annullate le precedenti commissioni comprese tra lo 0,50% ed il 1,00%).

È stata azzerata la commissione per mancato perfezionamento delle pratiche.

Comma 1

Comma 1 – lettera b)

Comma 1 – lettera b)

Comma 1 – lettera h)

Deroghe generali delle garanzie

La copertura della garanzia viene incrementata al 90% (previa autorizzazione della UE) per le operazioni con:

- durata massima 72 mesi;
- importo finanziabile non superiore al maggiore tra:
 - il doppio della spesa salariale annua per il 2019;
 - 25% del fatturato 2019;
 - fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimenti dei prossimi 18 mesi (12 in caso di aziende con numero di dipendenti superiori a 250).

Comma 1 – lettera c)

La garanzia è elevabile al 100% con intervento Confidi (previa autorizzazione UE). In caso di mancata autorizzazione dell'UE le garanzie saranno all'80% per la versione diretta ed al 90% per l'indiretta. Le garanzie del Fondo sono concesse in automatico senza valutazione dell'impresa attraverso il modello per il calcolo della probabilità di inadempimento (parte IX lettera A) delle disposizioni operative di accesso al Fondo.	Comma 1 – lettera d) Comma 1 – lettera d) Comma 1 – lettera g)
<u>Deroghe particolari delle garanzie</u> Sono ammesse operazioni di rinegoziazione del debito con garanzia all'80% diretta e 90% indiretta a condizione che sia erogata liquidità aggiuntiva pari al 10% dell'operazione. Prevvia autorizzazione della UE saranno garantite operazioni al 100% per tutte le tipologie di impresa (purché danneggiate dal Covid19) aventi le seguenti caratteristiche: • durata massima 72 mesi; • preammortamento di 24 mesi; • importo erogato non superiore al 25% del fatturato 2019 ed entro € 25.000,00; • tasso pari al: Rendistato + CDS Banche - CDS Italia + 0,2% (circa l'1,80% alle quotazioni del periodo); • garanzia concessa in forma automatica. Autorizzata l'erogazione del credito da parte delle banche verificando solo requisiti formali. Saranno garantite operazioni al 100% per soggetti con fatturato entro € 3.200.000,00 (<u>purché danneggiati dal Covid19</u>) aventi le seguenti caratteristiche: • importo erogato non superiore al 25% del fatturato (per	Comma 1 – lettera e) Comma 1 – lettera m) Comma 1 – lettera n)

conseguenza erogato massimo € 800.000,00); • erogazione destinata a nuova finanza non utilizzabile per ristrutturazioni del debito. <u>Effetti della moratoria (art. 56 D.L. Cura Italia) in pratiche già erogate</u> La garanzia del Fondo in caso di operazioni soggette a moratoria viene estesa automaticamente per il periodo di sospensione dei pagamenti accordata.	Comma 1 – lettera f)
--	-----------------------------